Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 maggio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6540
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 6 MAGGIO 1978:

LEGGE 27 aprile 1978, n. 155.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1976.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 6 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987. Ulteriore aumento del capitale della GEPI (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Serie sorteggiata per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 20 marzo 1978.

(1402)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1977/1987. Aumento del fondo di dotazione dell'ENEL (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Serie sorteggiata per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 20 marzo 1978.

(1403)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1977/1987. Aumento del fondo di dotazione dell'EAGAT (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Serie sorteggiata per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 20 marzo 1978.

(1404)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1977/1987. Interventi urgenti negli aeroporti (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Serie sorteggiata per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 20 marzo 1978.

(1405)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 aprile 1978, n. 153.
Modifiche agli articoli 16, 17 e 20 della legge 6 marzo 1976, n. 51, in materia di navigazione da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« L'ultimo comma della nota alla tariffa *E* allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti:

"Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente tariffa le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con motore ausiliario, come definite all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di stazionamento.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi soggette all'obbligo del ruolo d'equipaggio" ».

Art. 2.

L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Le unità da diporto nazionali, abilitate alla navigazione oltre il limite delle sei miglia dalla costa, e quelle estere che stazionino in porti, approdi turistici, rade o spiagge dello Stato sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento nella misura di lire 120 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, e di lire 150 al giorno per ogni tonnellata di stazza lorda, se aventi stazza lorda superiore a detto limite. Per le imbarcazioni e le navi a vela, anche se con motore ausiliario, l'aliquota è rispettivamente di L. 60 e di L. 75 per ogni tonnellata di stazza lorda.

La misura della tassa di cui al precedente comma è ridotta a due terzi, qualora sia effettuato abbonamento per almeno due mesi, alla metà, qualora sia effettuato abbonamento per un minimo di quattro mesi e a un terzo se l'abbonamento è annuale. Durante il periodo di validità dell'abbonamento l'unità da diporto può stazionare in qualunque porto, approdo turistico, rada o spiaggia dello Stato senza pagare altra tassa di stazionamento.

L'abbonamento alla tassa di stazionamento esonera le unità da diporto dal pagamento della tassa di circolazione anche quando effettuino navigazione nelle acque interne.

Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile.

La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sopratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

Le unità da diporto ferme per lavori presso cantieri a ciò riconosciuti idonei dalla locale autorità portuale sono esenti dal pagamento della tassa di stazionamento per il tempo di effettiva esecuzione dei lavori stessi e comunque per non oltre sessanta giorni.

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per la concessione delle esenzioni previste dal presente articolo ».

Art. 3.

Nel secondo comma dell'articolo 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 20 della legge 6 marzo 1976, n. 51, le parole « giornale nautico » sono sostituite con « giornale delle partenze ed arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale »; inoltre, dopo le parole « autorità marittima », sono inserite le seguenti « o doganale ».

Il modello e le modalità per il rilascio del giornale indicato nel comma precedente sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con il Ministro delle finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 20 aprile 1978, n. **154**.

Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituita, con contabilità separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.

L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'articolo 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti:

conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti;

conio di monete estere;

conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

fabbricazione di contrassegni di Stato;

fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

promozione dell'attività della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca;

esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato;

partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

perizia delle monete ritenute false;

conio di monete commemorative o celebrative;

fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Art. 2.

In relazione ai compiti citati nel precedente articolo 1, oltre agli organi indicati dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è istituito il comitato consultivo per la Zecca.

Il comitato è composto dal presidente e dal direttore generale dell'Istituto, dal direttore della sezione Zecca, da un funzionario della Direzione generale del tesoro, da due esperti nel settore industriale nominati dal Ministro del tesoro e da tre rappresentanti del personale della sezione Zecca, eletti tra i dipendenti in servizio presso la sezione.

Il presidente può delegare un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto a sostituirlo nel comitato di cui al precedente comma.

I componenti del comitato durano in carica per quattro anni, salvo quanto disposto per il direttore della sezione Zecca dal successivo articolo 4.

Art. 3.

Il comitato consultivo per la Zecca esprime parere preventivo al consiglio di amministrazione dell'Istituto sulle proposte di deliberazioni e sul programma annuale per la parte riguardante i compiti indicati all'articolo 1.

Art. 4.

Il direttore della sezione Zecca è nominato con decreto del Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato consultivo per la Zecca, tra persone esperte nel settore industriale.

Il direttore della sezione Zecca:

a) fa parte del comitato consultivo per la Zecca;

b) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove si trattino materie relative ai compiti di cui all'articolo 1;

c) sovrintende, riferendone al direttore generale dell'Istituto, ai servizi ed uffici costituiti per lo svolgimento dei compiti suddetti;

d) esercita le attribuzioni che gli fossero delegate dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo, dal direttore generale.

Art. 5.

All'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559, le lettere *b*) e *i*) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *b*) due funzionari della Direzione generale del tesoro »;

« *i*) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresì del consiglio di amministrazione un dipendente della sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale addetto alla sezione stessa, scelto a seguito di apposita elezione ».

Art. 6.

Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto il seguente n. 5):

« 5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Umberto, 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato ».

Art. 7.

La Direzione generale del tesoro, entro il mese di novembre di ciascun anno, farà pervenire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato un programma del quantitativo di monete metalliche richiesto nell'anno successivo, nonché una stima dei quantitativi presumibilmente richiesti nel quadriennio successivo, affinché l'Istituto possa programmare la propria attività.

In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ove la Direzione generale del tesoro ne ravvisi l'opportunità, può affidare a stabilimenti di terzi la coniazione di determinati quantitativi di moneta, alle condizioni e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Per le ordinazioni conferite per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Art. 8.

La determinazione del prezzo dei lavori eseguiti dalla Zecca è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, dal consiglio di amministrazione su proposta di una apposita commissione dei prezzi.

La commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che la presiede, dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a primo dirigente, da uno dei membri del comitato consultivo per la Zecca esperto nel settore industriale, da un funzionario dei servizi tecnici e da un funzionario dei servizi amministrativi della sezione Zecca.

Le mansioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della sezione Zecca designato dal direttore generale dell'Istituto.

E' in facoltà della commissione di aggregarsi, caso per caso, funzionari e tecnici della sezione Zecca ed altri esperti estranei, quando la particolarità del caso lo richieda. I membri aggregati partecipano alle riunioni della commissione con voto consultivo.

Art. 9.

Le commesse di fornitura di monete da parte dello Stato italiano saranno regolate da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere specificate, oltre alle caratteristiche, il prezzo unitario di ciascuna moneta e le modalità di consegna e di collaudo.

Il pagamento delle somme dovute per effetto delle predette convenzioni, alla sezione Zecca dello Stato per la fabbricazione dei segni monetari, è ripartito, dedotto il decimo, in quattro rate trimestrali anticipate.

Nei limiti delle disponibilità esistenti sullo stanziamento concernente l'acquisto di monete, di cui al successivo articolo 16, la sezione Zecca può richiedere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, anticipazioni per l'acquisto delle materie prime occorrenti per le lavorazioni. Tali anticipazioni sono recuperate al momento dei pagamenti di cui al precedente comma.

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è sostituito dal seguente:

« Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato ».

Art. 11.

Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, denominata « Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato », custodisce i biglietti e le monete a debito dello Stato.

La cassa speciale custodisce le monete ed i biglietti di nuova fabbricazione forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Zecca ed officine carte-valori —

ed i biglietti logori ritirati dalla circolazione sino a che non venga provveduto alla distruzione di essi. La cassa speciale provvederà inoltre al ritiro delle monete dichiarate fuori corso legale da demonetizzare presso la sezione Zecca.

La cassa speciale è tenuta alla diretta somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato approntera locali idonei ed attrezzature per l'attività della cassa speciale, presso la quale sarà distaccato personale operaio dell'Istituto medesimo. Ove occorra, i conseguenti rapporti saranno regolati mediante apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero del tesoro e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da approvare con decreto del Ministro del tesoro. Per tali convenzioni non è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo sulle concessioni governative.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate nuove norme regolamentari per la fabbricazione e la emissione dei biglietti e delle monete di Stato, nonché per regolare i rapporti tra il Tesoro e la sezione Zecca nascenti dall'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere a privati, enti ed associazioni.

Art. 12.

Per il pagamento di ogni altra fornitura diversa da quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9 a richiesta delle pubbliche amministrazioni, sono consentite anticipazioni rateali entro i 9/10 della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza a lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto.

La rateazione delle anticipazioni sarà determinata in sede contrattuale tra l'Istituto e le singole amministrazioni sentito il parere del consiglio di amministrazione.

Il pagamento del saldo è documentato con apposito rendiconto al quale debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture.

Qualora l'importo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve riversare l'eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali.

Art. 13.

Il personale amministrativo, tecnico ed operaio, comunque in servizio presso la Zecca di Stato al 30 settembre 1977, nonché quello assunto a seguito del concorso indetto con decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 15 aprile 1976, ha diritto di essere inquadrato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra il personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con anzianità pari a quella maturata alle dipendenze dello Stato, sia ai fini retributivi che previdenziali.

E' data facoltà al personale suddetto di rinunciare all'inquadramento di cui al precedente comma mediante apposita domanda da presentarsi al Ministro del tesoro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Con riferimento alla anzianità di servizio ed alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite alla data del trasferimento, sarà provveduto alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato ai fini del trattamento di quiescenza.

La predetta posizione assicurativa si considera costituita mediante versamento da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, delle competenze a qualsiasi titolo spettanti a ciascuno dei suddetti dipendenti per effetto della cessazione dal servizio presso lo Stato.

Ai fini del trattamento di previdenza, si provvede al trasferimento, da parte dell'ENPAS, all'Ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'Ente di destinazione, dell'indennità di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti di cui al primo comma alla data del passaggio.

Art. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro emanerà il relativo regolamento di attuazione.

Entro sei mesi da tale emanazione il consiglio di amministrazione dell'Istituto sottoporrà all'approvazione del Ministro del tesoro il nuovo regolamento di servizio ed il nuovo regolamento del personale necessari per disciplinare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge e l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo 13, nonché i regolamenti di servizio e del personale della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca.

I suddetti regolamenti dovranno essere esaminati preventivamente dal comitato consultivo per la Zecca.

Art. 15.

Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge, potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel comitato consultivo per la Zecca e del rappresentante del personale della sezione Zecca nel consiglio di amministrazione prescindendo dalla disciplina che tali regolamenti daranno alla materia.

Art. 16.

Le disponibilità esistenti sui capitoli iscritti nella « Rubrica n. 28 - Servizi della Zecca » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 sono trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nel medesimo stato di previsione.

Art. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1978.

Ricostituzione della commissione centrale per il lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, concernente l'istituzione della commissione centrale per il lavoro a domicilio;

Visti il secondo e terzo comma dell'articolo suddetto che determinano la composizione della commissione e la durata in carica dei membri;

Considerato che i membri nominati con il decreto del Ministro del lavoro del 5 luglio 1974 sono scaduti dall'incarico il 4 luglio 1977 ed è pertanto necessario provvedere alla ricostituzione della commissione;

Ritenuta la necessità della preliminare acquisizione dei dati dimostrativi della rappresentatività delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale facenti parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, individuate nelle seguenti: per i rappresentanti dei lavoratori: Confederazione generale italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati lavoratori, Unione italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori; per i rappresentanti dei datori di lavoro: Confederazione generale dell'industria italiana, Confederazione italiana della piccola e media industria, Confederazione generale italiana dell'agricoltura, Confederazione italiana del commercio e del turismo, Confederazione italiana armatori liberi, Associazione sindacale fra le aziende di credito, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, Sindacato nazionale armatori pesca, Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo; per i rappresentanti degli artigiani: Confederazione nazionale dell'artigianato, Confederazione generale dell'artigianato e Confederazione artigiana dei sindacati autonomi;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Ritenuto che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali e collettive di lavoro;

4) operatività, per i datori di lavoro, nel settore industriale nel quale si effettua prevalentemente se non esclusivamente il lavoro a domicilio;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative per i lavoratori: la Confederazione generale italiana del lavoro, la Confederazione italiana sindacati lavoratori e l'Unione italiana del lavoro; per i datori di lavoro: la Confederazione generale dell'industria italiana, la Confederazione italiana della piccola e media industria; per gli artigiani: la Confederazione generale dell'artigianato e la Confederazione nazionale dell'artigianato;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la commissione centrale per il lavoro a domicilio.

Essa è presieduta dal Ministro del lavoro o da un Sottosegretario di Stato dal medesimo designato.

Art. 2.

La commissione è composta dai direttori generali dei rapporti di lavoro, del collocamento della manodopera e dai seguenti membri:

a) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: Doriana Giudici, Alessandra Bailetti, Alfredo Bedin, Mario Sepi, Franco Bello e Remo De Servi;

b) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro: Giampiero Bondanini e Giovanni Granella;

c) in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli artigiani: Mario Binaghi e Renato Attardi.

Art. 3.

La segreteria della commissione è composta dalla dott.ssa Antonietta Ravasio Ceruti, segretario, e dalla sig.na Anna Giani, vice segretario.

Art. 4.

I membri della commissione durano in carica tre anni. La spesa presunta di L. 200.000 per il 1978 graverà sul cap. 3031; per gli anni seguenti si provvederà con successivi impegni di spesa.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 270

(3564)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 ed in particolare gli articoli 1 e 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio in Bolo-

gna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in data 8 ottobre 1976 e dall'assemblea dei soci in data 26 marzo 1977;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2, 3, 6 e 10 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio in Bologna, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA - SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA' - BOLOGNA.

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici, di consorzi, aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, per il finanziamento di opere pubbliche o impianti di pubblica utilità da realizzare nell'ambito della sfera di competenza della sezione, nonchè infine a favore di imprese di nazionalità italiana, che abbiano ottenuto dagli enti medesimi concessioni relative alle opere o agli impianti predetti.

Art. 3. — I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

L'emissione, la circolazione e l'estinzione delle obbligazioni della sezione sono regolate dall'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potrà eccedere il limite stabilito dalle norme vigenti.

Art. 6. — Legale rappresentante della sezione è il presidente della Cassa di risparmio in Bologna.

Il presidente consente alla cancellazione di ipoteche e privilegi e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'istituto o da terzi e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzie accessorie dei mutui, sempre quando il credito dell'istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non avvenuta erogazione dell'importo del mutuo.

Il presidente consente altresì alla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'istituto o da terzi quando il mutuo sia messo al corrente col pagamento delle semestralità arretrate, ovvero egli ritenga di abbandonare gli atti esecutivi in seguito a pagamento di acconti.

In assenza o in caso di impedimento, anche momentaneo, del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente della Cassa di risparmio, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questo, il consigliere anziano della Cassa di risparmio medesima.

Il consiglio, su proposta del presidente, può eventualmente delegare la rappresentanza della sezione per speciali mansioni ad altri componenti del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio in Bologna e a dirigenti della Cassa stessa.

Art. 10. — Gli utili di esercizio dovranno essere ripartiti conformemente al disposto dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, assegnando almeno il 10% al fondo di riserva ordinario, fino a che questo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del fondo di dotazione.

Soddisfatto tale obbligo, dagli utili potrà essere prelevato l'interesse da assegnare al fondo di dotazione fino ad una misura massima del 6 per cento.

Il residuo sarà destinato per metà in aumento del fondo di riserva ordinaria e per la restante metà secondo quanto andrà a disporre l'assemblea.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(3657)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

Rettifica al decreto ministeriale 22 febbraio 1978 concernente ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trento;

Considerato che nel succitato decreto di ricostituzione è stato erroneamente indicato quale presidente della predetta commissione il dott. Luciano Sbuelz, direttore reggente dell'ufficio regionale del lavoro di Trento anziché il dott. Camillo Dell'Acqua, direttore dello ufficio provinciale del lavoro di Trento;

Decreta:

Il dott. Camillo Dell'Acqua è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3699)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Discoexpo - Mostra mercato nazionale del disco, del nastro e della musica », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Discoexpo - Mostra mercato nazionale del disco, del nastro e della musica » che avrà luogo a Genova dal 31 maggio al 5 giugno 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 aprile 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(3451)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « I Mostra convegno sulla energia solare », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra convegno sull'energia solare » che avrà luogo a Genova dal 15 al 18 giugno 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 aprile 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(3452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 2 maggio 1978:

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma è trasferito nel comune di Pomezia, stesso distretto notarile.

Dinacci Giuseppe, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Monterotondo, distretto notarile di Roma.

Poerio Bonaventura, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma.

Bernardini Enzo, notaio residente nel comune di Manciano, distretto notarile di Grosseto è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma.

Dinacci Giuseppe, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Mentana, distretto notarile di Roma.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti è trasferito nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti è trasferito nel comune di Velletri, distretto notarile di Roma.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma.

Floridi Giuliano, notaio residente nel comune di Ferentino, distretto notarile di Frosinone è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma.

Giglio Giancarlo, notaio residente nel comune di Lissone, distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma.

De Angelis Giorgio, notaio residente nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma.

Poerio Bonaventura, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma.

Trinchillo Claudio, notaio residente nel comune di Napoli è trasferito nel comune di Roma.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti è trasferito nel comune di Roma.

Fedele Andrea, notaio residente nel comune di Siena, è trasferito nel comune di Roma.

Raccuglia Giuseppe, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Roma.

Lucentini Guido, notaio residente nel comune di Carrara, distretto notarile di Massa è trasferito nel comune di Roma.

Greco Gaetano, notaio residente nel comune di Marino, distretto notarile di Roma è trasferito nel comune di Roma.

Carrara Aldo, notaio residente nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze è trasferito nel comune di Roma.

Giua Elsa, notaio residente nel comune di Cervaro, distretto notarile di Cassino è trasferito nel comune di Roma.

De Angelis Giorgio, notaio residente nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Roma.

D'Alessandro Enzo, notaio residente nel comune di Pisa è trasferito nel comune di Roma.

Giglioli Giancarlo, notaio residente nel comune di Nova Feltria, distretto notarile di Pesaro è trasferito nel comune di Roma.

Brugnoli Cesare, notaio residente nel comune di Vietri sul Mare, distretto notarile di Salerno è trasferito nel comune di Roma.

Poerio Bonaventura, notaio residente nel comune di Bellante, distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Roma.

Finizia Vittorio, notaio residente nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia è trasferito nel comune di Roma.

Bernardini Franco, notaio residente nel comune di Poggibonsi, distretto notarile di Siena è trasferito nel comune di Roma.

Tacchi Venturi Luigi, notaio residente nel comune di Orta Nova, distretto notarile di Foggia è trasferito nel comune di Roma.

Feroli Giuseppe, notaio residente nel comune di Genova è trasferito nel comune di Roma.

Caminiti Giuseppe, notaio residente nel comune di Gemona del Friuli, distretto notarile di Udine è trasferito nel comune di Roma.

Perone Pacifico Paolo, notaio residente nel comune di Napoli è trasferito nel comune di Roma.

Panvini Rosati Massimo Maria, notaio residente nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti è trasferito nel comune di Roma.

Redanò Guido, notaio residente nel comune di Rosignano Marittimo, distretto notarile di Livorno è trasferito nel comune di Roma.

Sandulli Antonio, notaio residente nel comune di Popoli, distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Roma.

Perissinotto Lina, notaio residente nel comune di Fiamignano, distretto notarile di Rieti è trasferito nel comune di Roma.

De Luca Raffaele, notaio residente nel comune di Pratola Peligna, distretto notarile di Sulmona è trasferito nel comune di Roma.

Grassi Alfio, notaio residente nel comune di Trecastagni, distretto notarile di Catania è trasferito nel comune di Roma.

Mauro Luigi, notaio residente nel comune di Maratea, distretto notarile di Potenza è trasferito nel comune di Roma.

Clericò Luciano, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia è trasferito nel comune di Roma.

Benintende Giacomo Salvatore, notaio residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta è trasferito nel comune di Roma.

Alcaro Giovanni, notaio residente nel comune di Castelnuovo Barardenga, distretto notarile di Siena è trasferito nel comune di Roma.

Surace Francesco, notaio residente nel comune di Sondrio è trasferito nel comune di Roma.

Castellana Giuseppe, notaio residente nel comune di San Gimignano, distretto notarile di Siena è trasferito nel comune di Roma.

Poti Adriano, notaio residente nel comune di Cavalese, distretto notarile di Trento è trasferito nel comune di Roma.

Fragomeni Gianni, notaio residente nel comune di Poggio Imperiale, distretto notarile di Lucera è trasferito nel comune di Roma.

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Arco, distretto notarile di Trento è trasferito nel comune di Roma.

Lipari Anna Maria, notaio residente nel comune di Tuglie, distretto notarile di Lecce è trasferito nel comune di Roma.

Majmone Iride, notaio residente nel comune di Borgo a Mazzano, distretto notarile di Lucca è trasferito nel comune di Roma.

Lupi Mario, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari è trasferito nel comune di Roma.

De Virgilis Ornella Maria, notaio residente nel comune di Bisenti, distretto notarile di Teramo è trasferito nel comune di Roma.

Becchetti Paolo, notaio residente nel comune di Sorano, distretto notarile di Grosseto è trasferito nel comune di Roma.

La Gioia Luigi, notaio residente nel comune di Caldaro, distretto notarile di Bolzano è trasferito nel comune di Roma.

Cutolo Maria, notaio residente nel comune di Savignano Irpino, distretto notarile di Benevento è trasferito nel comune di Roma.

Sicignano Mario, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino è trasferito nel comune di Roma.

Colangelo Giovanni, notaio residente nel comune di Castelmano, distretto notarile di Campobasso è trasferito nel comune di Roma.

Caiola Valentino, notaio residente nel comune di Rignano Garganico, distretto notarile di Foggia è trasferito nel comune di Roma.

Colombi Carlo, notaio residente nel comune di Tolmezzo, distretto notarile di Udine è trasferito nel comune di Roma.

Giuliani Laura, notaio residente nel comune di Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria è trasferito nel comune di Roma.

Greco Renato, notaio residente nel comune di Valdobbiadene, distretto notarile di Treviso è trasferito nel comune di Roma.

Scafa Lea Maria Dolores, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Sotto, distretto notarile di Reggio Emilia è trasferito nel comune di Roma.

Costa Concetta Maria, notaio residente nel comune di Gorizia è trasferito nel comune di Roma.

Capalbo Alfonsina, notaio residente nel comune di Gissi, distretto notarile di Lanciano è trasferito nel comune di Roma.

Taddei Giuseppe, notaio residente nel comune di Frossasco, distretto notarile di Torino è trasferito nel comune di Roma.

Formisano Antonio, notaio residente nel comune di Ortisei, distretto notarile di Bolzano è trasferito nel comune di Roma.

Corbò Maria Rita, notaio residente nel comune di Noepoli, distretto notarile di Potenza è trasferito nel comune di Roma.

Valente Luigi, notaio residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone è trasferito nel comune di Roma.

Frattarolo Adolfo, notaio residente nel comune di Rometta, distretto notarile di Messina è trasferito nel comune di Roma.

Catena Alfredo, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine è trasferito nel comune di Roma.

Colizzi Livio, notaio residente nel comune di Nuoro, distretto notarile di Sassari è trasferito nel comune di Roma.

Gaudenzi Raffaele, notaio residente nel comune di Roma (ivi assegnato temporaneamente in soprannumero) è trasferito nel comune di Roma.

Dimita Vito Erasmo, notaio residente nel comune di San Daniele del Friuli, distretto notarile di Udine è trasferito nel comune di Roma.

Fenoaltea Fabrizio, notaio residente nel comune di Naro, distretto notarile di Agrigento è trasferito nel comune di Roma.

Vitagliano Domenico, notaio residente nel comune di Irsina, distretto notarile di Matera è trasferito nel comune di Roma.

Rizzuto Aurora, notaio residente nel comune di Gorizia è trasferito nel comune di Roma.

Di Cave Gilberto, notaio residente nel comune di Mogoro, distretto notarile di Oristano è trasferito nel comune di Roma.

Il decreto ministeriale 17 marzo 1978, nella parte in cui dispone il trasferimento del notaio dott. Vincenzo Golia, dal comune di Santa Maria Capua Vetere, nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è annullato.

Barletta Vincenzo, notaio residente nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto notarile.

(3725)

CONSIGLIO DI STATO

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Consiglio di Stato in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo ed ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e agli organi similari;

Vista la propria ordinanza n. 144 del 23 dicembre 1977;

Sentito il consiglio di amministrazione per il personale (amministrativo ed ausiliario), nella seduta del 21 marzo 1978;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al predetto consesso scadrà il 31 dicembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Consiglio di Stato in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo ed ausiliario del Consiglio stesso.

Le elezioni avranno luogo nel giorno 29 ottobre 1978.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Ruoppolo dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Componenti:

dirigente superiore Salvatore Cuomo;

direttore superiore di segreteria dott. Pier Maria Costarelli;

segretario capo Luigi Sordini;

coadiutore superiore Cesarina Accoroni;

coadiutore dattilografo Maria Olovini Recinto;

commesso capo Cesare Crocetta.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 24 maggio alle ore 11.

Roma, addì 29 aprile 1978

Il Presidente: UCCELLATORE

(3674)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 30 marzo 1978. Attuazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 44. Concessione di finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, alla S.p.a. Metallurgica del Tirso.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la domanda della S.p.a. Metallurgica del Tirso in data 18 gennaio 1978, pervenuta agli uffici di segreteria il 19 gennaio 1978 con prot. n. 3/733, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, un finanziamento bancario agevolato assistito dalla garanzia dello Stato, per un importo di L. 653.182.150 per assicurare la corresponsione a favore dei propri dipendenti delle retribuzioni relative alla 13ª mensilità 1977 e al periodo gennaio-febbraio 1978;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44, recante norme per interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Vista la nota della Banca nazionale del lavoro pervenuta il 2 febbraio 1978 (prot. n. 3/1292) che si dichiara disponibile alla concessione di tale finanziamento alle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44;

Esaminata la documentazione giustificativa e gli atti dell'istruttoria esperita dal gruppo di lavoro istituito presso la segreteria del Comitato, dai quali risulta che i crediti scaduti e non scaduti ma che matureranno entro il 31 dicembre 1978, vantati dalla società richiedente nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche, per il cui incasso dovrà essere rilasciato mandato irrevocabile alla banca finanziatrice, possono essere ammessi per L. 827.250.688 e che gli importi delle retribuzioni relative ai periodi sopra indicati ascendono a L. 653.182.150 per i lavoratori dipendenti dalla società;

Delibera:

L'importo massimo del finanziamento da concedere alla S.p.a. Metallurgica del Tirso, sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, salvo sua verifica della sussistenza dei crediti, è determinato in L. 653.182.150.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disporrà affinchè l'ispettorato provinciale, nel cui territorio è ubicata la società istante, provveda a verificare che sia stata effettuata la corresponsione delle retribuzioni relative ai periodi indicati in premessa.

Dell'esito di tale verifica dovrà essere data notizia al Ministro del tesoro e all'istituto di credito erogatore per le determinazioni di competenza in caso di inadempienza.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3548)

Deliberazione 30 marzo 1978. Attuazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 44. Concessione di finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, alla S.p.a. Cotonificio Rossi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la domanda della S.p.a. Cotonificio Rossi in data 27 febbraio 1978, pervenuta agli uffici di segreteria il 28 febbraio 1978 con prot. n. 3/2204, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, un finanziamento bancario agevolato assistito dalla garanzia dello Stato, per un importo di L. 2.128.576.548 per assicurare la corresponsione a favore dei propri dipendenti delle retribuzioni relative al periodo dicembre 1977-febbraio 1978;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44, recante norme per interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Viste le note, rispettivamente, in data 17 marzo 1978 della Banca nazionale del lavoro e in data 18 marzo 1978 della Banca commerciale italiana che si dichiarano disponibili ciascuna alla concessione di un finanziamento di 600 milioni di lire alle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44;

Esaminata la documentazione giustificativa e gli atti della istruttoria esperita dal gruppo di lavoro istituito presso la segreteria del Comitato, dai quali risulta che i crediti scaduti e non scaduti ma che matureranno entro il 31 dicembre 1978, vantati dalla società richiedente nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche, per il cui incasso dovrà essere rilasciato mandato irrevocabile alle banche finanziatrici, possono essere ammessi per L. 1.955.280.056 e che gli importi delle retribuzioni relative ai periodi sopra indicati ascendono a L. 2.128.576.548 per i lavoratori dipendenti dalla società;

Delibera:

L'importo massimo del finanziamento da concedere alla S.p.a. Cotonificio Rossi, sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, salvo sua verifica della sussistenza dei crediti, è determinato in L. 1.955.280.056.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disporrà affinchè gli ispettorati provinciali, nel cui territorio sono ubicate le aziende della società istante, provvedano a verificare che sia stata effettuata la corresponsione delle retribuzioni relative ai periodi indicati in premessa.

Dall'esito di tale verifica dovrà essere data notizia al Ministro del tesoro e all'istituto di credito erogatore per le determinazioni di competenza in caso di inadempienza.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3549)

Deliberazione 30 marzo 1978. Attuazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 44. Concessione di finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, alla S.p.a. Liquigas.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la domanda della S.p.a. Liquigas in data 16 gennaio 1978, pervenuta agli uffici di segreteria il 19 gennaio 1978 con prot. n. 3/755, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, un finanziamento bancario agevolato assistito dalla garanzia dello Stato, per un importo di L. 11.275.672.029 per assicurare la corresponsione a favore dei propri dipendenti ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, impegnate nei lavori di investimento e di manutenzione per conto della società istante, delle retribuzioni relative al periodo dicembre 1977-febbraio 1978 oltre alla 13ª mensilità del 1977;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44, recante norme per interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Vista la nota in data 1° marzo 1978 del Banco di Sicilia che si dichiara disponibile alla concessione di tale finanziamento alle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44;

Esaminata la documentazione giustificativa e gli atti della istruttoria esperita dal gruppo di lavoro istituito presso la segreteria del Comitato, dai quali risulta che i crediti scaduti e non scaduti ma che matureranno entro il 31 dicembre 1978, vantati dalla società richiedente nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche, per il cui incasso dovrà essere rilasciato mandato irrevocabile alla banca finanziatrice, possono essere ammessi, per ora, per L. 2.908.672.950 e che gli importi delle retribuzioni relative ai periodi sopra indicati ascendono a L. 11.191.743.457 per i lavoratori dipendenti dalla società ed a L. 83.928.572 per i lavoratori delle imprese appaltatrici, e quindi in complesso a L. 11.275.672.029;

Delibera:

L'importo massimo del finanziamento da concedere alla società Liquigas, sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge sopracitate, salvo sua verifica della sussistenza dei crediti, è determinato in L. 2.908.672.950.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disporrà affinchè gli ispettorati provinciali, nel cui territorio sono ubicate le aziende della società istante, provvedano a verificare che sia stata effettuata la corresponsione delle retribuzioni relative ai periodi indicati in premessa.

Dell'esito di tale verifica dovrà essere data notizia al Ministro del tesoro ed all'istituto di credito erogatore per le determinazioni di competenza in caso di inadempienza.

Il Comitato si riserva di elevare successivamente l'importo dei finanziamenti in relazione all'ammontare di nuovi crediti che dovessero essere riconosciuti dalle amministrazioni ed enti pubblici debitori.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3550)

Deliberazione 30 marzo 1978. Attuazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 44. Concessione di finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, alla S.p.a. S.I.R.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la domanda della S.p.a. S.I.R. in data 1° febbraio 1978, pervenuta agli uffici di segreteria il 3 febbraio 1978 con protocollo n. 3/1318, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, un finanziamento bancario agevolato assistito dalla garanzia dello Stato, per un importo di L. 14.649.070.395 per assicurare la corresponsione a favore dei propri dipendenti ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, impegnate nei lavori di investimento e di manutenzione per conto della società istante, delle retribuzioni relative, rispettivamente, al periodo gennaio-febbraio 1978 e gennaio 1978-febbraio 1978;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44, recante norme per interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Vista la nota in data 27 gennaio 1978 dell'Istituto San Paolo di Torino che si dichiara disponibile alla concessione di tale finanziamento alle condizioni e con le modalità previste dal citato art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, quale risulta modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44;

Esaminata la documentazione giustificativa e gli atti della istruttoria esperita dal gruppo di lavoro istituito presso la segreteria del Comitato, dai quali risulta che i crediti scaduti e non scaduti ma che matureranno entro il 31 dicembre 1978, vantati dalla società richiedente nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche, per il cui incasso dovrà essere rilasciato mandato irrevocabile alla banca finanziatrice, possono essere ammessi per L. 14.763.076.000 e che gli importi delle retribuzioni relative ai periodi sopra indicati ascendono a L. 6.636.068.000 per i lavoratori dipendenti dalla società ed a L. 8.013.002.395 per i lavoratori delle imprese appaltatrici, e quindi in complesso a L. 14.649.070.395;

Delibera:

L'importo massimo del finanziamento da concedere alla società S.I.R., sul quale il Ministro del tesoro può concedere la garanzia dello Stato ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, salvo sua verifica della sussistenza dei crediti, è determinato in L. 14.649.070.395.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale disporrà affinchè gli ispettorati provinciali, nel cui territorio sono ubicate le aziende della società istante, provvedano a verificare che sia stata effettuata la corresponsione delle retribuzioni relative ai periodi indicati in premessa.

Dell'esito di tale verifica dovrà essere data notizia al Ministro del tesoro ed all'istituto di credito erogatore per le determinazioni di competenza in caso di inadempienza.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3551)

MINISTERO DEL TESORO

Decima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centoventitre serie, attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima estrazione di 18 (diciotto) serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3596)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 3 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	867,95	867,95	867,75	867,95	867,60	867,65	867,70	867,95	867,95	867,80
Dollaro canadese	768,25	768,25	768,25	768,25	768,10	768,25	768,50	768,25	768,25	768,55
Franco svizzero	442,39	442,39	443 —	442,39	442,65	442,39	442,70	442,39	442,39	442,40
Corona danese	152,84	152,84	152,80	152,84	152,75	152,84	152,78	152,84	152,84	152,80
Corona norvegese	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,48	160,50	160,50	160,46
Corona svedese	187,58	187,58	187,60	187,58	187,50	187,58	187,45	187,58	187,58	187,58
Fiorino olandese	390,90	390,90	390,60	390,90	390,80	390,90	390,70	390,90	390,90	390,60
Franco belga	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,785	26,80	26,80	26,80
Franco francese	188,12	188,12	187,80	188,12	187,70	188,12	188,13	188,12	188,12	188,22
Lira sterlina	1586,40	1586,40	1586,50	1586,40	1585,70	1586,40	1586,50	1586,40	1586,40	1585,90
Marco germanico	417,25	417,25	417,55	417,25	417,35	417,25	417,38	417,25	417,25	418,10
Scellino austriaco	57,99	57,99	58,025	57,99	57,98	57,99	58 —	57,99	57,99	57,95
Escudo portoghese	20,80	20,80	20,55	20,80	20,58	20,80	20,58	20,80	20,80	20,80
Peseta spagnola	10,705	10,705	10,72	10,705	10,70	10,70	10,708	10,705	10,705	10,72
Yen giapponese	3,839	3,839	3,84	3,839	3,84	3,83	3,839	3,839	3,839	3,82

Media dei titoli del 3 maggio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,375
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,100
» 5 % (Ricostruzione)	97,125
» 5 % (Città di Trieste)	96,750
» 5 % (Beni esteri)	96,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,825
» 5,50 % » » 1968-83	83,150
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	80,300
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,350
» 9 % » » 1976-91	82,700
» 10 % » » 1977-92	89,325
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,750
» » » » 1-10-1979	101,350
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	95,925
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,025
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,425
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,100
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,475
» » » 10 % 1- 1-1981	94,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,575
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1978

Valuta	
Dollaro USA	867,675
Dollaro canadese	768,375
Franco svizzero	442,545
Corona danese	152,81
Corona norvegese	160,49
Corona svedese	187,515
Fiorino olandese	390,80
Franco belga	26,792
Franco francese	188,125
Lira sterlina	1586,45
Marco germanico	417,315
Scellino austriaco	57,995
Escudo portoghese	20,69
Peseta spagnola	10,706
Yen giapponese	3,839

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Rivignano

Con decreto 18 aprile 1978, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni della superficie complessiva di mq 20.500, censiti nel catasto dei comuni di Marano Lagunare al foglio 19, particelle 2 ½ e 3 ½ e di Latisana al foglio 36, particelle 29 ½ e 37 ½ ed al foglio 37, particelle 4 ½, 9 ½ e 34 ½, ricadenti nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrenti alle esigenze della bonifica.

(3553)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina è vacante una cattedra di statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3591)

Vacanza di una cattedra di fisica terrestre (convenzionata) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università di L'Aquila è vacante una cattedra di fisica terrestre (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3594)

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze e di una cattedra di statistica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) scienza delle finanze;

2) statistica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3595)

Vacanza della cattedra di filosofia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3592)

Vacanza di una cattedra di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma è vacante una cattedra di tecnica delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3593)

Vacanza di una cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è vacante una cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3676)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 14 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Alessandria:	
Oviglio	20.487.000
Provincia di Caserta:	
Macerata Campania	58.000.000
Provincia di Cremona:	
Cremosano	8.200.000
Provincia di Enna:	
Agira	550.000.000
Calascibetta	270.265.000
Provincia di Isernia:	
Castel San Vincenzo	37.200.000
Provincia di Pavia:	
Bereguardo	5.900.000
Provincia di Rieti:	
Cittareale	29.300.000
Provincia di Roma:	
Anguillara Sabazia	83.000.000
Provincia di Taranto:	
Leporano	8.100.000

Con decreto ministeriale 17 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Vercelli:	
Oldenico	3.940.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 20 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Matera:	
Tricarico . .	97.630.000

Con decreti ministeriali 21 aprile 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Matera:	
Tricarico	97.650.000
Provincia di Ravenna:	
Sant'Agata sul Santerno	8.560.000
Provincia di Trapani:	
Buseto Palizzolo	52.610.000

Con decreto ministeriale 27 aprile 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pesaro Urbino:	
Piagge	14.360.000

(Da 1823/M a 1838/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense «Al merito della sanità pubblica»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Cimmino prof. dott. Aldo;
Di Maria prof. dott. Giuseppe;
Musiani prof. dott. Umberto;
Quagliariello prof. dott. Ernesto;
Trecca dott. Pasquale;
Piccola Compagnia di Maria, con sede in Roma.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

DAL FALCO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Di Raimondo prof. Francesco;
Lisai prof. dott. Tommaso, maggior generale medico s.p.e.

E' conferita la medaglia d'argento «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Castagliuolo dott. Pietro Paolo, maggior generale medico C.S.A.;
Capobianchi Amalia, assistente sanitaria;
Taddei Elena, direttrice della scuola assistenti sanitarie della C.R.I.;
Tuttolomondo dott. Libertino, medico provinciale.

E' conferita la medaglia di bronzo «Al merito della sanità pubblica» ai signori:

Colangelo dott. Guido;
Rodanò dott. Eugenio;
Rizza dott. Orazio, alla memoria.

Il Ministro della sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1978

LEONE

DAL FALCO

(3601)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50% s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 5,50% Serie ordinaria ventennale; 6% s.s. Expórt; 6% s.s. Export scad. 1° gennaio 1989; 6% s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6% s.s. Sviluppo industriale; 6% s.s. Export A; 6% s.s. Export B; 6% Serie ordinaria ventennali; 7% s.s. Sviluppo industriale; 7% s.s. Export A; 7% Serie ordinaria quinquennale; 7% Serie ordinaria decennale; 7% Serie ordinaria quindicennale; 7% Serie ordinaria ventennale; 8% s.s. Sviluppo industriale; 8% Serie ordinaria quinquennale; 8% Serie ordinaria decennale; 8% Serie ordinaria quindicennale; 8% Serie ordinaria ventennale; 9% s.s. Sviluppo industriale; 9% Serie ordinaria quinquennale; 9% Serie ordinaria decennale; 9% Serie ordinaria quindicennale; 9% Serie ordinaria ventennale; 10% s.s. Sviluppo industriale; 10% Serie ordinaria quinquennale; 10% Serie ordinaria decennale; 10% Serie ordinaria quindicennale; 10% Serie ordinaria ventennale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 3101, prima colonna, ventisettesimo rigo, dove è scritto: «1) 5% s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno», leggasi: «1) *5,50%* s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno»;

alla pag. 3101, seconda colonna, trentaseiesimo rigo, dove è scritto: «Emissione *venticinquennale* 7/68-7/83», leggasi: «Emissione *quindicennale* 7/68-7/83»;

alla pag. 3101, seconda colonna, cinquantasettesimo rigo, dove è scritto: «Emissione *quarta* 1/67-1/89», leggasi: «Emissione *quarta tranche* 1/67-1/89».

(3729)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a un posto di alunno presso la scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica, per il triennio 1978-9/1980-1, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica e la scuola di storia antica ad esso annessa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento della suddetta scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista l'approvazione del presidente della giunta centrale per gli studi storici;

Bandisce un concorso

a un posto di alunno presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, per il triennio 1978-9/1980-1, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Per l'assegnazione del posto si darà la preferenza a candidati che dimostrino competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori cui la scuola attende.

Le domande in carta legale da L. 1500, indirizzate al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica, e trasmesse a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali Piazza Marconi, 25 00144 Roma Eur, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea;

b) notizia, in tre esemplari, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

c) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile produrre;

d) dichiarazione del capo dell'istituto, dal quale il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica, la conferma in ruolo, il parametro di appartenenza e infine che si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica. Apposita commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Sono esclusi dal concorso coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano superato i dieci anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tali requisiti.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dal 1° ottobre 1978; il servizio ivi prestato avrà valore a tutti gli effetti come servizio d'Istituto.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si osservano le disposizioni del regolamento per la scuola di storia antica approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, modificato con decreto ministeriale 29 aprile 1938.

Roma, addì 15 marzo 1978

Il presidente: ACCAME

(3681)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento della autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573 e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 20 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, n. 479, con il quale vengono elevati i limiti di età;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in medicina e chirurgia.

B) Diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso. Il diploma di abilitazione deve essere stato conseguito da non meno di due anni prima della scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande.

C) Iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi di una provincia della Repubblica (tale requisito non è richiesto per il personale statale di ruolo).

D) Età non superiore agli anni 45 alla data di pubblicazione del bando della sessione di esami.

E) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

F) Godimento dei diritti politici.

G) Buona condotta.

H) Idoneità fisica prevista per il personale marittimo del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche.

I) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi all'esame coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dagli esami, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo, secondo il modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia avvenuta la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, sospensione condizionale della pena o non menzione nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università in cui è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università in cui sia stato rispettivamente conseguito o rilasciato. I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto e ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di questo titolo;

7) l'albo dell'ordine dei medici-chirurghi al quale sono iscritti (il personale statale di ruolo è esonerato da tale dichiarazione);

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la seconda lingua estera prescelta, oltre all'inglese, fra quelle indicate nel programma di esame.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato, su carta da bollo, da un medico di porto o da un medico militare di grado non inferiore a capitano, attestante l'idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni, concernenti l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della sanità.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità fisica di cui alla lettera *H*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati idonei

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

A) Diploma originale, o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, in originale o copia autenticata, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale o certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo (quando non sia stato rilasciato il diploma di abilitazione definitiva), in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

C) Certificato di iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici-chirurghi della Repubblica.

D) Estratto dell'atto di nascita; se il candidato è nato all'estero, e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano non sia ancora avvenuta, deve essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

E) Certificato di cittadinanza italiana.

F) Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

G) Certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

H) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'ordine dei medici-chirurghi.

Il personale statale di ruolo dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione dei documenti, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale

4) documento militare.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati o a questa o ad altra amministrazione.

Art. 5.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità, scelto tra i funzionari medici;

c) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione;

e) da quattro docenti universitari, di cui uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in igiene, uno in patologia o clinica medica;

f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo.

Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

Un funzionario amministrativo con qualifica non inferiore a direttore di sezione del Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Prove di esame

L'esame consta di due prove scritte, di quattro prove pratiche, di un colloquio e di due prove di lingua estera secondo il programma allegato al presente decreto; per lo svolgimento delle prove e per la formazione della graduatoria, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, ai quali si rinvia.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, EUR, piano terra, nei giorni 28 e 29 settembre 1978, con inizio alle ore 8,30.

Le prove pratiche avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma, il giorno 29 gennaio 1979, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia agli stessi.

Per le prove pratiche la commissione metterà a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari.

E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri e di valersene.

Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della commissione, specificatamente delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente alla commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Il colloquio dovrà durare non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche, il colloquio, le prove di lingue non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle singole prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche, del voto riportato nel colloquio, della media dei voti riportati nelle prove di lingue.

Art. 7.

Graduatoria degli idonei

La graduatoria dei candidati risultati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro della sanità. Essa sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova.

Igiene generale e speciale con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e di origine alimentare.

Seconda prova.

Patologia e clinica medica chirurgica.

PROVE PRATICHE

Prima prova.

Prova pratica di clinica medica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni malattie dell'infanzia.

Seconda prova.

Prova pratica di clinica chirurgica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni prestazioni per il soccorso di urgenza.

Terza prova.

Prova di clinica ostetrica: esame di un caso ostetrico e relativa discussione. Assistenza al parto.

Quarta prova.

Prelevamento di materiale patologico ed esecuzione di prove macroscopiche, microscopiche, batteriologiche e sierologiche per la diagnosi delle principali malattie infettive e parassitarie. Esecuzione delle principali ricerche di chimica e microscopia clinica.

Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico-sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande: acque, cereali e farine, latte, vino, carni conserve alimentari, ecc.

Controllo degli apparecchi di clorazione delle acque.

COLLOQUIO

1) Materie della prima prova scritta.

2) Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo. Ordinamento sanitario dello Stato - Organizzazione sanitaria internazionale - Regolamento sanitario internazionale - Testo unico delle leggi sull'emigrazione e relativo regolamento.

PROVE DI LINGUE ESTERE

Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovrà dimostrare di avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Schema della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . (cognome e nome) nato a . . (provincia di . . .) il . ., residente in . (provincia di .) via . ., chiede di essere ammesso alla sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . presso l'Università di . . . .,

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . presso . . (o dalla) Università .,

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ., ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario dichiarare le eventuali condanne);

6) di essere iscritto nell'albo dei medici chirurghi della provincia di .

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi) di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio, in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

Per la seconda prova di lingua straniera sceglie la lingua

Il sottoscritto allega il certificato di idoneità fisica rilasciato dal . .

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni e il seguente . . .

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Ministero della Sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma .

(3469)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di endocrinologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Manfredini Graziano, nato a Pavullo (Modena) il 6 marzo 1939 . punti 98 su 100
2. Fallucca Francesco, nato a Roma il 19 settembre 1938 . . . . . . punti 95 su 100
3. Bombardieri Giuseppe, nato a Ischia di Castro (Viterbo) il 23 febbraio 1941 » 90 »
4. Cotrozzi Giorgio, nato a Grosseto l'11 aprile 1937 . . . . » 90 »
5. Timpanaro Salvatore, nato a Catania il 3 agosto 1928 . . . . » 85 »
6. Iannotta Flavia, nata a Cherso (Pola) il 12 novembre 1941 . . . . . » 82 »
7. Basile Antonio, nato a Udine il 28 luglio 1941 . . . . » 78 »
8. Arlotta Giuseppe, nato a Montabano Elicona (Messina) il 2 dicembre 1939 . » 77 »
9. Bianco Alberto, nato a Scigliano (Cosenza) il 1° gennaio 1930 . . . . » 75 »
10. Piro Ennio, nato a Nicastro (Catanzaro) il 9 gennaio 1936 . . . . . . » 75 »
11. Gorelli Lidia, nata a Siena il 20 giugno 1928 . . . . » 71 »
12. Vitale Antonio, nato a Napoli il 16 marzo 1926 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3633)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di dietetica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Falconi Claudio, nato a Napoli il 6 giugno 1939 . . . . punti 90 su 100
2. Romeo Giovanni, nato a Comiso (Ragusa) il 4 luglio 1923 . . . . . . » 85 »
3. Bellogini Giancarlo, nato a Milano l'8 febbraio 1941 . . . . » 80 »
4. Brunese Mario, nato a Napoli il 2 febbraio 1932 . . . . » 80 »
5. Foppiani Edilio, nato a Genova il 1° settembre 1933 . . . . » 76 »
6. Bordo Davide, nato a Sampierdarena (Genova) il 3 gennaio 1927 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3632)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia marxillo-facciale, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Marmani Luigi, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 26 giugno 1937 . . . . punti 90 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3631)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 6 aprile 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Accongiagioco Giovanni, nato a Tramonti il 26 giugno 1935, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 74 su cento, a seguito di ordinanza n. 97 reg. ord., n. 491 reg. ric., anno 1977, del 27 aprile 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;
Vista la decisione n. 919 reg. dec.. n. 491/77 reg. ric.. anno 1977. del 23 marzo 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Accongiagioco Giovanni, nato a Tramonti il 26 giugno 1935, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 novembre 1977 con punti 74/100 (settantaquattro su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3624)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 14 aprile 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Angioni Giuseppe, nato a Cagliari il 12 novembre 1942, dalla graduatoria dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario ammesso con riserva a tale esame lo ha superato con voti 87 su cento;
Vista la decisione n. 103 reg. dec., n. 794/77 reg. ric., anno 1977, del 4 febbraio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art.. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Angioni Giuseppe, nato a Cagliari il 12 novembre 1942, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 16 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1977 con punti 87/100 (ottantasette su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3622)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 5 novembre 1976, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Arena Domenico Angelo, nato a Vazzano il 30 marzo 1941, dall'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 78/100, a seguito di ordinanza n. 359 reg. ord., n. 1476/76 reg. ric., anno 1976, del 18 novembre 1976, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;
Vista la decisione n. 55 reg. dec., n. 1476/76 reg. ric., anno 1978, dell'11 gennaio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Arena Domenico Angelo, nato a Vazzano il 30 marzo 1941, è dichiarato idoneo nell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 16 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977 con punti 78/100 (settantotto su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3627)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 7 gennaio 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Pempinello Raffaele, nato a Napoli il 7 maggio 1944, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario a seguito di ricorso proposto innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio è stato ammesso con riserva a partecipare all'esame in questione e lo ha superato con punti 80 su cento;
Vista la decisione n. 1050 reg. dec., n. 125/77 reg. dic., anno 1977, del 14 febbraio 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art. 3, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Pempinello Raffaele, nato a Napoli il 7 maggio 1944, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 16 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1977 con punti 80/100 (ottanta su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3623)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 28 aprile 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Fauci Francesco, nato a Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) il 26 gennaio 1945, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 70 su cento, a seguito di ordinanza n. 133 reg. ord., n. 580/77 reg. ric., anno 1977, del 18 maggio 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;
Vista la decisione n. 170 reg. dec., n. 580/77 reg. ric., anno 1978, dell'8 febbraio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Fauci Francesco, nato a Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) il 26 gennaio 1945, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 17 ottobre 1977 con punti 70/100 (settanta su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3619)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 marzo 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento in data 3 aprile 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Renda Francesco, nato a Mottafollone (Cosenza) il 26 febbraio 1943, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di chirurgia d'urgenza, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 70 su cento, a seguito di ordinanza n. 109 reg. ord., n. 509/77 reg. ric., anno 1977, del 4 maggio 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;
Vista la decisione n. 147 reg. dec., n. 509/77 reg. ric., anno 1978, del 1° febbraio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Renda Francesco, nato a Mottafollone (Cosenza) il 26 febbraio 1943, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia d'urgenza e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 22 settembre 1977 con punti 70/100 (settanta su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3620)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 8 aprile 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Grassi Mario Alberto, nato a Giarre (Catania) il 28 giugno 1930, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 80 su cento, a seguito di ordinanza n. 331 del 14 settembre 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;

Vista la decisione n. 58 reg. dec., n. 492/77 reg. ric. anno 1978, del 24 gennaio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Grassi Mario Alberto, nato a Giarre (Catania) il 28 giugno 1930, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale del 21 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 novembre 1977 con punti 80/100 (ottanta su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3621)

REGIONE SARDEGNA

Modificazione alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il precedente decreto n. 1190/E/2/3 del 30 settembre 1975, e successive modifiche, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte vacanti nella provincia di Nuoro;

Visto il decreto n. 532/E/2/3 del 9 giugno 1977, e successive modifiche, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Considerato che nel frattempo sono intervenute delle modifiche in relazione alle preferenze espresse dai comuni interessati sulla designazione dei componenti e che il dott. Mario Massa è stato posto in quiescenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Ritenuto di dover procedere alla modifica della composizione della commissione del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte indicate in premessa è costituita come in appresso:

Presidente:

Papoff dott. Enrico, ispettore generale capo, direttore dei servizi dell'assessorato all'igiene e sanità della regione sarda.

Componenti:

Corticelli prof. Bruno, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Sassari;

Arru prof. Efisio, docente di ispezione degli alimenti di origine animale dell'Università di Sassari;

Serra dott. Ugo, veterinario provinciale di Cagliari;

Spanu dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'interno;

Sulis dott. Agostino, veterinario condotto.

Segretario:

Tedde dott. Angelo, consigliere amministrativo presso l'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dei comuni interessati e dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro.

Cagliari, addì 15 aprile 1978

L'assessore: ROJCH

(3634)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 34 in data 13 gennaio 1978, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto, vacante nella regione autonoma della Valle d'Aosta e cioè della condotta comunale di Aosta;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Vista la segnalazione pervenuta dalla giunta municipale di Aosta, designante il dott. Caveri Alessandro;

Viste le segnalazioni pervenute dall'ordine dei veterinari della regione;

Visto il tele n. 30625 A.G.P in data 26 aprile 1978 del Ministero dell'interno designante il funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Visto l'articolo unico della legge 3 marzo 1968, n. 220, sulla designazione del sanitario condotto quale componente della commissione giudicatrice;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, relativa alle norme per i concorsi per la nomina a posti di sanitari dipendenti da enti locali;

Decreta:

La commissione del concorso per la nomina al posto vacante di veterinario condotto di Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Andrione dott. Mario, presidente della giunta regionale, o un suo delegato.

Componenti:

Argan Chiesa dott. Pier Gustavo, primo dirigente del Ministero dell'interno, presso la commissione coordinamento di Aosta;

Monti prof. Franco, preside della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino, docente di patologia speciale e clinica medica;

Bisbocci prof. Giovanni, libero docente di ispezione degli alimenti presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino;

Margaroli dott. Dario, veterinario regionale;

Caveri dott. Alessandro, veterinario condotto del comune di Verrès.

Componenti aggiunti per la prova di lingua francese:

Chanoux Cometto prof.ssa Renée, insegnante di lingua francese;

Caroni prof.ssa Giancarla, insegnante di lingua francese.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario di gruppo «A» dell'amministrazione regionale dott.ssa Matta Maria Margherita.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso la sede della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino, via Nizza, 52, il 13 giugno 1978 alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e del comune interessato.

Aosta, addì 28 aprile 1978

Il presidente: ANDRIONE

(3682)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(1625/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(1622/S)

OSPEDALE «S. LIBERATORE» DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(1627/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(1628/S)

OSPEDALE «IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA» DI ISOLA DEL LIRI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia (aperta al pubblico).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(1629/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorso ad un posto di assistente dell'istituto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Pordenone.

(1630/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso a due posti di aiuto del reparto pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del reparto pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(1623/S)

OSPEDALE « G. GUICCIARDINI » DI VALDOBBIADENE

Concorso a tre posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdobbiadene (Treviso).

(1624/S)

OSPEDALE « M. G. G. MAGALINI » DI VILLAFRANCA DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria o al servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona.

(1632/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(1626/S)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesi (Ancona).

(1619/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(1620/S)

OSPEDALE DI ESTE

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(1621/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorso ad un posto di aiuto dermatologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frosinone.

(1631/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1978, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La distinzione in « Parte prima fondo di previdenza » e « Parte seconda fondo di solidarietà » della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è abolita.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - *Istituzione del fondo di previdenza e di solidarietà.* — E' istituito presso il consiglio regionale il « Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri della regione Umbria per:

1) il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge;

2) la corresponsione di un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che cessino dall'incarico di consigliere per dimissioni, o che non si ripresenteranno candidati, o non verranno rieletti nella successiva legislatura;

3) la corresponsione di un contributo agli aventi diritto secondo le norme della presente legge in caso di morte del consigliere in carica ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è modificato come segue:

la rubrica è sostituita con la seguente: « (contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori) »;

al primo comma dopo le parole « di previdenza » sono aggiunte le parole « e di solidarietà »;

al secondo comma le parole « di un decimo » sono sostituite con le parole « del 18 per cento »;

all'ultimo comma dopo le parole « di previdenza » sono aggiunte le parole « e di solidarietà ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Art. 6 - *Consiglieri inabili al lavoro.* — Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età e dal periodo di contribuzione i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente.

Sull'applicabilità del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 ».

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Art. 8 - *Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità.* — Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6 l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione.

Qualora il consigliere sia divenuto inabile prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto dal successivo art. 12 ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, e l'ultimo comma dell'art. 10 della legge stessa sono soppressi.

Art. 7.

La tabella di cui all'art. 12 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è sostituita dalla seguente:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	30
6	34
7	38
8	42
9	46
10	50
11	51,2
12	52,4
13	53,6
14	54,8
15 ed oltre	56

Art. 8.

All'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, dopo le parole « di cui all'art. 5, » sono aggiunte le parole « o abbia diritto all'assegno ai sensi dell'art. 6 », e dopo l'ultima parola « successivo », sino aggiunte le parole « alla cessazione del mandato ».

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, dopo le parole « morte del » è aggiunta la parola « consigliere ».

Allo stesso art. 14 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Nel caso di morte del consigliere non titolare di assegno vitalizio diretto, viene corrisposto alle persone indicate nei precedenti commi un assegno di riversibilità con gli stessi criteri stabiliti per l'assegno di inabilità di cui agli articoli 6 ed 8 ».

Art. 10.

Gli articoli 15 e 16 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, sono soppressi.

Art. 11.

All'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, le parole « un anno » sono sostituite con le parole « tre anni ».

Art. 12.

All'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, l'ultima parola « titolare » è sostituita con le parole « consigliere dante causa ».

Art. 13.

All'art. 19 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, le parole « due anni » sono sostituite con le parole « tre anni ».

Art. 14.

Dopo l'art. 20 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, inserire il seguente articolo:

« Art. 20-*bis* - *Premio di reinserimento nella vita professionale.* — Ai consiglieri regionali che cessino dall'incarico di consigliere per dimissioni, o che non si ripresentino candidati o non vengano rieletti nella successiva legislatura, è corrisposto un premio di reinserimento nella vita professionale pari all'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata ».

Art. 15.

L'art. 21 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde a chi ne abbia diritto tra le persone indicate nell'art. 14, un contributo pari ad una mesilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, con gli stessi criteri di cui all'art. 20-*bis* ».

Art. 16.

L'art. 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n 8, è soppresso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17.

I fondi di cui al soppresso art. 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono versati nel fondo di cui all'art. 1.

Art. 18.

I contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori nella misura del 18 per cento stabiliti dall'art. 4 saranno trattenuti ai consiglieri in carica dal 1° settembre 1977. Dalla stessa data non verranno più trattenuti i contributi di cui all'art. 4 ed all'art. 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8.

Art. 19.

La nuova tabella di cui all'art. 12 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, si applica anche per la determinazione dell'importo degli assegni vitalizi mensili già liquidati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma non ha effetto per i ratei già maturati a tale data.

Art. 20.

Le disposizioni di cui all'art. 20-*bis* non si applicano per i consiglieri regionali cessati dal mandato ai quali sia stato corrisposto il premio di cui al soppresso art. 22 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 20 marzo 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 febbraio 1978 (atto n. 764) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 marzo 1978.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1978, n. 9.

Modifiche alla dotazione organica del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B*-7, *B*-9, *B*-12, *B*-13, *B*-14, *B*-17, *B*-18, *B*-19, allegate alla legge regionale 25 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 16 agosto 1977, n. 45, sono sostituite dalle tabelle di corrispondente denominazione, allegate alla presente legge.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i posti delle qualifiche II, III, IV e V e nei limiti dell'aumento della dotazione organica delle singole qualifiche previsto nell'articolo precedente, sono indetti concorsi per l'immissione in ruolo riservati al personale nominativamente retribuito a fattura che abbia svolto mansioni di natura impiegatizia, il cui rapporto non sia disciplinato da specifiche disposizioni di legge.

Possono concorrere ai predetti concorsi i soggetti che, tra il 17 aprile 1975 ed il 31 dicembre 1976, abbiano maturato oltre sei mesi di effettivo servizio, anche non continuativo, nella Regione.

Art. 3.

I bandi di concorso, distinti per qualifica funzionali e/o per gruppi di mansioni professionalmente omogenee dovranno indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti generali di ammissione e quelli specifici in ordine ai posti messi a concorso. Ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge non si applicano le norme generali relative ai limiti di età;

c) il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi, e cioè:

1) per i posti della II qualifica: assolvimento dell'obbligo scolastico e, comunque, per i nati prima del 1950, il possesso della licenza elementare;

2) per i posti della III qualifica: assolvimento dell'obbligo scolastico;

3) per i posti della IV qualifica: diploma di scuola media superiore;

4) per i posti della V qualifica: diploma di laurea;

d) il programma e le materie degli esami, come previsto, in relazione alla qualifica o mansione, dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16, e allegata tabella.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso il presidente della giunta regionale nomina le commissioni d'esame che sono composte:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

b) da due consiglieri regionali designati dal consiglio con voto limitato, di cui uno della maggioranza ed uno della minoranza;

c) da un esperto nelle discipline attinenti ai posti messi a concorso designato dal consiglio regionale;

d) da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale, designato dalla giunta regionale.

Art. 5.

L'accertamento dei requisiti di ammissione è compiuto dalla giunta regionale, che rimette l'elenco degli ammessi con tutta la documentazione di rito alla competente commissione d'esame nel termine di giorni quindici dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

La giunta regionale ha l'obbligo di comunicare agli esclusi le motivazioni del provvedimento entro quindici giorni dalla pronuncia, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6.

Effettuate le prove dei singoli concorsi le commissioni d'esame formano le graduatorie dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito in ogni prova.

La giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori dei singoli concorsi.

Possono essere conferiti solo i posti messi a concorso.

Art. 7.

La nomina in prova dei vincitori dei concorsi di cui agli articoli precedenti è disposta con provvedimento della giunta regionale ed ha decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di esecutività del medesimo.

Al personale immesso nel ruolo regionale per effetto della presente legge spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di inquadramento, di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e la progressione economica prevista dall'art. 79 della legge suddetta.

Il termine di due anni, di cui al secondo comma del predetto art. 78, è ridotto ad un anno.

Ai fini del riconoscimento economico di precedenti attività lavorative si applicano le norme contenute nell'art. 80.

Art. 8.

Il personale che presti la propria attività lavorativa presso la Regione con rapporto non disciplinato da specifiche disposizioni di legge, il quale non consegua, a seguito della partecipazione ai concorsi previsti dalla presente legge, l'immissione nel ruolo regionale, cessa dal servizio entro sessanta giorni dall'approvazione delle graduatorie di merito, di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'anno 1978 e per ciascuno degli anni successivi.

Al maggior onere si farà fronte con il prevedibile incremento delle entrate di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 marzo 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 febbraio 1978 (atto n. 762) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 marzo 1978.

TABELLA A

ORGANICO DEL PERSONALE PER CIASCUNA QUALIFICA FUNZIONALE DEL RUOLO REGIONALE

Qualifica funzionale	Dotazione
VI	134
V	202
IV	191
III	258
II	58
I	1
Totale	844

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

TABELLA B-7

UFFICIO SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA

Q.F.	Mansioni	Dotazioni parz.	Dotazioni tot.
VI	Esperto in materie amministrative	3	
	Esperto in pubblicistica tecnico-legislativa	1	4
V	Assistente amministrativo	1	
	Responsabile di materia	1	
	Ricercatore documentalista	1	3
IV	Istruttore amministrativo	2	
	Segretario di redazione	1	3
III	Stenodattilografo	4	
	Collaboratore amministrativo	3	
	Collaboratore tecnico autista	1	8
II	Commesso	2	
	Magazziniere	1	3
			21

GIUNTA REGIONALE

TABELLA B-9

UFFICIO AFFARI DELLA GIUNTA REGIONALE

Q.F.	Mansioni	Dotazioni parz.	Dotazioni tot.
VI	Esperto in materie amministrative	3	3
V	Assistente amministrativo	2	2
IV	Istruttore amministrativo	2	
	Responsabile servizi archivistici	1	3
III	Stenodattilografo	1	
	Collaboratore amministrativo	3	
	Dattilografo	1	
	Centralinista	2	7
II	Commesso	8	8
			23

TABELLA B-12

UFFICIO ORGANIZZAZIONE E METODI

Q.F.	Mansioni	Dotazioni parz.	Dotazioni tot.
VI	Esperto in organizzazione e metodi	1	
	Esperto in materie amministrative	1	2
V	Assistente per l'organizzazione e metodi	2	
	Responsabile di materia	2	4
IV	Istruttore amministrativo	2	
	Istruttore contabile	4	6
III	Stenodattilografo	2	
	Collaboratore amministrativo	2	
	Dattilografo	1	5
			17

TABELLA B-13

UFFICIO BILANCIO E PROVVEDITORATO

Q.F.	Mansioni	Dotazioni parz.	Dotazioni tot.
VI	Esperto in materie amministrative	2	
	Esperto in finanza e contabilità pubblica	2	4
V	Assistente amministrativo	1	
	Assistente in finanza e contabilità	3	
	Responsabile di materia nell'ambito dello ufficio	8	12
IV	Istruttore amministrativo	4	
	Istruttore contabile	5	
	Istruttore tecnico	1	
	Responsabile gestione autoparco	1	11
III	Stenodattilografo	3	
	Dattilografo	5	
	Collaboratore tecnico	1	
	Collaboratore amministrativo	3	
	Autista autoparco	31	
	Elettricista	1	44
II	Commesso	1	
	Magazziniere	1	2
			73

COMITATO DI CONTROLLO

TABELLA B-14

UFFICIO COMITATO DI CONTROLLO

Q.F.	Mansioni	Dotazioni parz.	Dotazioni tot.
VI	Esperto in materie amministrative	3	3
V	Responsabile di materie	3	3
IV	Istruttore amministrativo	1	
	Istruttore contabile	1	
	Istruttore tecnico	1	3
III	Dattilografo	3	
	Collaboratore amministrativo	5	
	Centralinista	1	9
II	Commesso	1	1
			19

DIPARTIMENTI

TABELLA B-17

DIPARTIMENTO PER I PROBLEMI ECONOMICI

Q.F.	Mansioni	Dotazioni parz.	Dotazioni tot.
VI	Esperto in materie amministrative	4	
	Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche	25	
	Esperto in materie forestali	2	
	Esperto per le attività produttive, turismo e commercio	6	37

Q.F.	Mansioni	Dotazioni parz.	tot.
V	Resp. di materie nei settori di competenza del dipartimento	7	
	Assistente amministrativo	12	
	Assistente agronomo	30	
	Assistente forestale	9	58
IV	Istruttore amministrativo	8	
	Istruttore tecnico	13	
	Istruttore contabile	6	27
III	Stenodattilografo	5	
	Dattilografo	7	
	Collaboratore amministrativo	13	
	Collaboratore tecnico	11	
	Centralinista	2	38
II	Commesso	5	
	Magazziniere	1	
	Operatore-operaio	8	14
I	Custode	1	1
			175

TABELLA B-18

DIPARTIMENTO ASSETTO DEL TERRITORIO

Q.F.	Mansioni	Dotazioni parz.	tot.
VI	Esperto in urbanistica e assetto del territorio	2	
	Esperto geologo	1	
	Esperto geografo	1	
	Ingegnere e architetto	9	
	Esperto in materie amministrative	7	
	Esperto in materie di trasporti	1	21
V	Assistente in urbanistica e ingegneria	2	
	Assistente geologo	1	
	Assistente geografo	1	
	Assistente amministrativo	5	
	Resp. di materia nell'ambito del dipartimento	4	
	Ricercatore in materie LL.PP.	38	51
IV	Istruttore amministrativo	10	
	Istruttore contabile	6	
	Istruttore tecnico	28	44
III	Stenodattilografo	5	
	Dattilografo	9	
	Collaboratore amministrativo	12	
	Collaboratore tecnico	4	
	Centralinista	2	32
II	Commesso	5	
	Magazziniere	1	6
			154

TABELLA B-19

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI SOCIALI

Q.F.	Mansioni	Dotazioni parz.	tot.
VI	Esperto in materie amministrative	2	
	Esperto in materie sanitarie	8	
	Esperto in materie tecnico-biologiche	1	
	Esperto in veterin.	4	
	Esperto in materie sociologiche	1	
	Esperto in materie di istruzione	3	
	Esperto per il patrimonio librario ed archivistico	1	
	Esperto in materia di spettacolo, sport e tempo libero	1	
	Esperto per il patrimonio museale ed ambientale	1	22
V	Assistente amministrativo	6	
	Resp. materia nelle discipline sanitarie e sociali	4	
	Resp. materia istruz.	4	
	Resp. materia patrim. librario, ambientale e per i servizi soc.	2	
	Resp. materia patrim. culturale	1	
	Insegnante	16	33
IV	Istruttore amministrativo	18	
	Istruttore contabile	9	
	Istruttore sanitario	6	
	Ins. tecnico-pratico	28	61
III	Stenodattilografo	7	
	Dattilografo	4	
	Collaboratore amministrativo	15	
	Collaboratore tecnico	4	
	Vigile sanitario	4	
	Centralinista	1	
	Istruttore pratico	28	63
	Commesso	7	
	Magazziniere-guardarobiere	2	
	Operatore	3	12
			191

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1978, n. 10.

Abrogazione del terzo comma dell'art. 7 della legge regionale recante modifiche alla dotazione organica del personale regionale, approvata dal consiglio regionale il 20 febbraio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale recante «Modifiche alla dotazione organica del personale regionale», approvata dal consiglio regionale il 20 febbraio 1978, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 marzo 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 *marzo* 1978 (*atto n.* 793) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 24 *marzo* 1978.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1978, n. 11.

Modifica alla legge regionale 21 giugno 1974, n. 39. Contributi alle cooperative a proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi da destinare ai propri soci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1974, n. 39, è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono costruire alloggi per i propri soci, contributi in annualità sull'ammontare dei mutui a tal fine contratti con istituti di credito a ciò autorizzati secondo le leggi dello Stato.

Il contributo concesso per un periodo non superiore a 25 anni è pari:

a) al 4 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di aquisizione ed urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui ordinari o che siano finanziate con i fondi dell'art. 68, lettera *b*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) all'1,5 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di acquisizione e di urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui agevolati con contributo dello Stato».

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1974, n. 39, è così modificato:

dopo le parole «... al contributo regionale ....» vanno aggiunte le seguenti «... di cui all'art. 1, comma secondo, lett. *a*)».

Art. 3.

Norme finali e transitorie

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia stata ancora disposta l'erogazione definitiva del contributo.

Il consiglio regionale procederà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione del programma di ripartizione dei contributi predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 giugno 1974, n. 39.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 marzo 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 *febbraio* 1978 (*atto n.* 754) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 24 *marzo* 1978.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1978, n. 12.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 6 settembre 1972, n. 23. Attribuzione ad alcune comunità montane delle funzioni previste dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40. Modifiche alle norme che regolano la elezione degli organi statutari di quelle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 47 - *Comunità montane.* — Nei comprensori, il cui ambito territoriale coincide con quello di una delle zone omogenee individuate con la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, le funzioni di cui alla presente legge sono assunte dalla comunità, purchè i comuni che ne fanno parte conferiscano all'ente i poteri necessari a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Ai comuni che provvedano ai sensi del precedente comma sono erogati i contributi di cui all'art. 13, sempre che lo statuto della comunità venga adeguato ai criteri fissati dall'art. 11, ultimo comma, in quanto applicabili.

La comunità montana deve intendersi sostituita al consorzio a tutti gli effetti della presente legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione».

Art. 2.

All'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi:

«Nelle comunità che assumono le funzioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, ai sensi dell'art. 47 stessa legge, il consiglio è composto dai sindaci dei comuni facenti parte la comunità, o da loro delegati, e da un numero di rappresentanti per ciascun comune determinato nel modo seguente:

1) per i comuni il cui consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario, n. 2 rappresentanti di cui uno designato dalla minoranza;

2) per i comuni il cui consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:

a) se aventi una popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, n. 5 rappresentanti;

b) se aventi una popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti, n. 7 rappresentanti;

c) se aventi una popolazione da 30.001 a 60.000 abitanti, n. 11 rappresentanti;

d) se aventi una popolazione oltre 60.000 abitanti, n. 13 rappresentanti.

La popolazione di ciascun comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I rappresentanti dei comuni sono eletti dai rispettivi consigli comunali con voto limitato, in modo da assicurare una adeguata rappresentanza delle minoranze, e possono essere scelti anche tra cittadini non consiglieri comunali purchè in possesso dei requisiti per l'elezione a consiglieri».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 marzo 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 *febbraio* 1978 (*atto n.* 756) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 24 *marzo* 1978.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1978, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 26, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi in campo sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 13 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — Per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, le qualifiche dei ruoli dell'amministrazione dello Stato sono equiparate ai livelli funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, nel seguente ordine:

qualifiche di dirigente superiore, primo dirigente ed equiparate: sesto livello funzionale;

qualifiche della carriera direttiva: quinto livello funzionale;

qualifiche della carriera di concetto: quarto livello funzionale;

qualifiche della carriera d'ordine ed esecutiva: terzo livello funzionale.

Delle commissioni stesse possono far parte, in luogo dei dipendenti medici dei ruoli regionali, ufficiali sanitari di ruolo dei comuni e loro consorzi, ovvero dipendenti medici, comunque in servizio presso la Regione, provenienti dagli enti mutualistici.

Le designazioni di competenza della Regione relative alla composizione di cui ai commi precedenti, nonchè quelle relative ai segretari delle commissioni di sorteggio sono effettuate dalla giunta regionale ».

Art. 2.

Norma transitoria

Restano valide le designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge e sono efficaci ai fini della nomina da parte degli enti ospedalieri.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 marzo 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 febbraio 1978 (atto n. 761) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 marzo 1978.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1978, n. **14**.

Norme sui programmi pluriennali di attuazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopi della legge

La regione dell'Umbria, con le presenti norme, adempie agli obblighi stabiliti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel quadro di una politica di equilibrato sviluppo urbanistico e in coerenza con l'attività di programmazione e pianificazione regionale.

Art. 2.

Programma pluriennale di attuazione
Natura e validità

Il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) ha natura programmatoria ed è strumento di coordinamento delle forme di attuazione della pianificazione.

Gli strumenti urbanistici generali vigenti, anche se comprensoriali, si attuano, per l'ambito territoriale comunale, nei tempi e nei modi fissati dal programma pluriennale di attuazione comunale le cui previsioni sono formulate con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Al fine di assicurare una programmazione continua, e salvo quanto previsto dall'art. 10, il comune, in occasione della approvazione del bilancio, procede alla verifica dello stato di attuazione del programma pluriennale di attuazione ed accerta l'eventuale incremento del fabbisogno.

Qualora venga riscontrato un incremento del fabbisogno sono formulate previsioni aggiuntive.

Le previsioni aggiuntive sono adottate ed approvate ai sensi dell'art. 9, con riferimento ad un periodo di durata pari a quello del programma pluriennale di attuazione.

Art. 3.

Obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione

Sono esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione i comuni:

con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, con riferimento ai dati ufficiali rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, ad eccezione di quelli che:

abbiano registrato un tasso di incremento demografico superiore all'1,5 per cento con riferimento al quinquennio precedente;

abbiano registrato un incremento di vani superiore al 5 per cento con riferimento al quinquennio precedente;

siano compresi in bacini geografici di particolare sviluppo residenziale e industriale;

comprendono o siano compresi in zone di particolare pregio storico, paesaggistico e ambientale;

siano interessati da consistenti iniziative di carattere turistico o siano compresi in bacini geografici di particolare sviluppo turistico.

L'allegato elenco individua i comuni esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

I comuni compresi nell'elenco di cui al precedente comma possono comunque procedere alla formazione del programma pluriennale di attuazione e sono invece tenuti a farlo qualora, a partire dalla data in vigore della presente legge:

attuino le previsioni relative a zone turistico residenziali;

attuino le previsioni relative a zone produttive che comportino superfici coperte superiori a 10 mila mq, comprensive di quelle già realizzate o in corso di realizzazione;

attuino le previsioni relative a zone di espansione residenziale, anche in applicazione dell'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, che comportino previsioni di cubatura superiore a 30 mila mc, comprensive di quelle già realizzate o in corso di realizzazione.

Il consiglio regionale, con provvedimento motivato procede all'aggiornamento del suddetto elenco di norma ogni due anni e, comunque, in occasione della adozione e revisione del piano urbanistico territoriale, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, o su richiesta dei consorzi urbanistici.

Art. 4.

Contenuto del programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione è formulato sulla base dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale e contiene:

a) il dimensionamento degli interventi nei settori delle abitazioni, delle urbanizzazioni primarie e secondarie e delle attrezzature di interesse generale, nonchè delle attività produttive e turistiche;

b) la individuazione con riferimento alle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 o ad esse assimilabili:

(zone *A*) delle aree e degli edifici sui quali si intende consentire gli interventi già compresi in piani particolareggiati esecutivi od in piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

(zone *B*) delle aree inedificate;

(zone *C*) delle aree e delle quantità percentuali sulla edificabilità consentita in dette aree dallo strumento urbanistico generale o dai piani attuativi, indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi;

(zone *D*) delle aree inedificate indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi;

c) individuazione eventuale delle aree da espropriare e da urbanizzare in quanto comprese in piani, ancorchè solamente adottati, per l'edilizia economica e popolare o per insediamenti produttivi;

d) la decrizione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie che devono essere realizzate nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione e delle opere di urbanizzazione già esistenti da adeguare anche in dipendenza degli interventi previsti dal programma pluriennale di attuazione, nonchè l'indicazione delle aree acquisite o da acquisire a tali scopi;

e) la previsione dei costi di attuazione del programma pluriennale di attuazione, con l'indicazione della presumibile ripartizione dei conseguenti oneri tra comune, operatori pubblici e privati;

f) l'indicazione dei termini entro cui i proprietari, singoli o consorziati, devono presentare al comune i piani attuativi di iniziativa privata nonchè dei termini entro cui il comune deve adottare i piani attuativi di iniziativa pubblica o procedere direttamente alla esecuzione delle opere;

g) la indicazione dei termini entro i quali gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare istanza di concessione ai fini e per gli effetti di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nei comuni costituiti in consorzio ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, le percentuali di aree minime e massime, di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da riservare all'ediliza economica e popolare, vanno riferite al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato espresso da tutti i comuni consorziati e possono essere reperite nell'ambito del relativo territorio comprensoriale, indipendentemente dalla localizzazione specifica nei singoli territori comunali.

Art. 5.

Contenuto del programma pluriennale di attuazione relativo ad interventi sull'edificato e nelle zone agricole e a scarso incremento edilizio.

Il programma pluriennale di attuazione contiene inoltre le seguenti previsioni:

a) per gli interventi di ampliamento e per quelli di consolidamento e restauro, disciplinati dall'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, non riconducibili tra quelli di cui all'art. 9, lettera *d*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il comune stabilisce nelle singole zone, per il loro ammontare complessivo o per la loro articolazione e individuazione nel territorio, la cubatura massima edificabile;

b) per le nuove costruzioni residenziali a scopo agricolo in zona *E*, per le quali l'istanza di concessione sia presentata da chi non possieda i requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il comune stabilisce la cubatura massima edificabile;

c) per le opere da realizzare in zona *E* in funzione di attività produttive connesse all'attività agricola o alla diretta utilizzazione delle risorse del suolo, le quali, pur rispettando la normativa dello strumento urbanistico generale, non sono riconducibili per dimensioni e caratteristiche tra gli interventi in funzione della conduzione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il comune provvede al loro inserimento nel programma pluriennale di attuazione;

d) per i nuovi interventi da realizzare in zone omogenee individuate per ambiti territoriali, relativamente alle quali non sia quantificabile un fabbisogno in conseguenza della notevole carenza di interventi edificatori nel triennio precedente alla approvazione del programma pluriennale di attuazione, il comune stabilisce per le medesime zone la cubatura massima edificabile nei limiti delle previsioni dello strumento urbanistico.

Art. 6.

Elaborati dal programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa dei contenuti programmatori tecnici e finanziari di cui all'art. 4;

2) cartografie in scala non inferiore a 1 : 5000 rappresentative delle previsioni contenute nel programma.

Art. 7.

Criteri per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione

Il dimensionamento degli interventi di cui all'art. 4, lettera *a*), è normalmente calcolato sulla base dei seguenti criteri indicativi:

a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamenti e della dinamica demografica e socio-economica;

b) individuazione delle capacità residuali insediative dello strumento urbanistico generale e delle infrastrutture e servizi esistenti in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri;

c) individuazione dei deficit, per tipo di interventi, attraverso la definizione e quantificazione della domanda e la individuazione del divario esistente tra le condizioni socio-economiche attuali e quelle che si intendono perseguire;

d) definizione dei fabbisogni, da soddisfare con interventi a livello comunale e sovracomunale, attraverso la individuazione dei modi d'uso e delle quantità incrementali necessarie per sanare parte o tutto il deficit;

e) stima delle quantità da realizzarsi per soddisfare i fabbisogni accertati.

Art. 8.

Interventi consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

I regolamenti edilizi comunali definiscono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 9.

Procedure per l'approvazione del programma pluriennale di attuazione

Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comune adotta il programma pluriennale di attuazione garantendo nelle opportune forme una previa partecipazione dei soggetti pubblici e privati e degli organismi istituzionali.

Il programma pluriennale di attuazione è pubblicato mediante deposito nella segreteria del comune per quindici giorni. Del deposito è fatto avviso nell'albo pretorio e con manifesti e ne è data notizia ai comuni confinanti e ai comuni del comprensorio.

Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni da chiunque vi abbia interesse.

Scaduto il termine di cui al comma precedente il comune approva il programma pluriennale di attuazione, decidendo anche sulle relative osservazioni. L'eventuale accoglimento delle osservazioni che comporti vincoli per altre proprietà, impone la ripubblicazione del programma pluriennale di attuazione.

La delibera di approvazione del programma pluriennale di attuazione entro dieci giorni dall'intervenuto controllo da parte del comitato regionale è inviata al componente consorzio di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, e diviene esecutiva se il consorzio non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di quaranta giorni dal suo ricevimento, con provvedimento motivato.

L'annullamento può essere pronunciato solo per i seguenti motivi:

a) contrasto con lo strumento urbanistico generale;

b) contrasto con i contenuti di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

c) contrasto con il programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all'art. 15, punto 5) della legge regionale n. 40/1975;

d) mancanza di coordinamento con i programmi pluriennali di attuazione dei comuni del comprensorio.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al precedente comma il consorzio chiede chiarimenti.

In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se il consorzio non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni del comune.

Art. 10.

Varianti al programma pluriennale di attuazione

Il programma pluriennale di attuazione può essere variato, motivandone la necessità e con le stesse procedure previste dal precedente art. 9, nei seguenti casi:

a) per avvenuta approvazione di variante dello strumento urbanistico generale;

b) per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture.

Nella ipotesi sub *a*) di cui al precedente comma i termini per la presentazione della istanza di concessione sono sospesi, relativamente alle aree e zone interessate, dalla data della delibera di adozione della variante allo strumento urbanistico generale fino alla data della relativa approvazione o della eventuale revoca da parte del comune.

Art. 11.

Efficacia del programma pluriennale di attuazione

Scaduti i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione, il comune procede all'espropriazione delle aree per le quali non è stata presentata istanza di concessione, a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Le aree espropriate vengono acquisite al patrimonio del comune, conservano le destinazioni d'uso previste nello strumento urbanistico e restano oggetto della previsione del programma pluriennale di attuazione.

Le aree espropriate vengono utilizzate dal comune con le seguenti modalità:

mediante utilizzazione diretta per interventi di iniziativa comunale;

mediante alienazione a soggetti privati o pubblici;

mediante assegnazione a norma degli articoli 27, 35 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 12.

Poteri sostitutivi

Nel caso in cui il comune non provveda nei termini di cui all'art. 9 della presente legge all'adozione del programma pluriennale di attuazione, il presidente della giunta regionale invita il sindaco a provvedervi entro i tre mesi successivi.

In caso di persistente inadempienza del comune il presidente della giunta regionale nomina con proprio decreto un commissario «ad acta» il quale entro tre mesi dal decreto di nomina predispone il programma pluriennale di attuazione e convoca il consiglio comunale per la relativa adozione.

Nel caso in cui il comune non provveda, nei successivi trenta giorni dalla convocazione, alla adozione del programma pluriennale di attuazione predisposto dal commissario, questo ultimo si sostituisce al comune in tutti gli atti previsti dall'art. 9.

I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono altresì esercitati se il comune non procede alla verifica del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 2.

Art. 13.

Norme finali e transitorie

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di approvazione del programma pluriennale di attuazione, il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 8 od in aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora il comune non approvi il programma pluriennale di attuazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della presente legge il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 8.

Fino all'entrata in funzione dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, le attribuzioni previste dall'art. 9 della presente legge sono esercitate dalla giunta regionale.

Fino all'entrata in funzione dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, le percentuali di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, vanno riferite al fabbisogno di ogni singolo comune.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 marzo 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 dicembre 1977 (atto n. 703) e in data 6 marzo 1978 (atto n. 704) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 24 marzo 1978.

ALLEGATO A

ELENCO DEI COMUNI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3

Avigliano Umbro
Calvi
Costacciaro
Fossato di Vico
Montecastello di Vibio
Montegabbione
Monteleone di Orvieto
Monte S. Maria Tiberina
Otricoli
Pietralunga
Poggiodomo
Preci
S. Anatolia di Narco
Sellano
Vallo di Nera
Valtopina

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1978, n. **15**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale del 5 dicembre 1977, n. 1041, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, per prelevamento di L. 285.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 1041 del 5 dicembre 1977, relativo al prelevamento della somma di L. 285.000, dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» (cap. 3120) per l'anno finanziario 1977 e all'iscrizione di pari importo al cap. 281 della spesa, di nuova istituzione, denominato: «Reintegro fondi sottratti a funzionari delegati in seguito a furto».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 marzo 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 febbraio 1978 (atto n. 753) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 marzo 1978.

(3127)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781240)